

"ASSOCIAZIONE A.N.DI.ME.PA"

STATUTO

1. DENOMINAZIONE

1.1.1. E' costituita un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE A.N.DI.ME.PA".

2. SEDE

2.1.1. L'Associazione ha sede in Roma - Via Taranto, 21.

3. SCOPO E OGGETTO

3.1.1. L'associazione non ha scopo di lucro.

Essa, fungendo da organismo di servizio, si propone di coordinare e coadiuvare le attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;.

3.1.2. In particolare l'associazione ha per oggetto:

- fornire agli associati assistenza, consulenza, aggiornamenti riguardanti normative che disciplinano la regolamentazione dei prodotti e delle attività dei medesimi, con particolare riferimento al settore della "vending machine" tramite distributori meccanici ed affini;
- prestare agli associati assistenza di tipo tecnico, relativamente ai prodotti ed alle attività dei medesimi;
- fornire agli associati assistenza in materia legale, fiscale/tributaria, assicurativa, mediante la stipulazione di appositi accordi con studi professionali;
- organizzare e fornire agli associati corsi di formazione professionale finalizzati alla miglior gestione della propria attività;
- fornire agli associati convenzioni agevolate per: ogni tipo di polizza assicurativa, finanziamenti, fidejussioni, leasing e quant'altri prodotti finanziari, previdenziali, ecc... che possono essere utili nella loro gestione aziendale;
- fornire agli associati assistenza di sostegno psicologico tramite la costituzione di gruppi d'intervento mediante la stipulazione di appositi accordi con professionisti del settore;
- rappresentare il settore nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni e gli enti pubblici ricercando le forme di collaborazione per conseguire finalità di progresso e sviluppo in particolare con i Ministeri di riferimento e i Monopoli di Stato;
- approntare cataloghi e predisporre qualsiasi altro mezzo pubblicitario idoneo a promuovere i prodotti commerciati dagli associati e le loro attività;
- gestire centri meccanografici e contabili o altri servizi in comune tra gli associati;
- ogni altra attività avente comunque attinenza con le

finalità della legge n.240/1981.

4. DURATA

4.1. La durata dell'associazione è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere approvati dalla maggioranza assoluta (metà più uno) dell'assemblea degli associati.

5. AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

5.1. L'Associazione è aperta alla adesione di altri soci il cui ingresso non costituisce modifica dello statuto.

5.2. Possono entrare a far parte dell'associazione gli imprenditori esercenti attività di produzione, commercio e noleggio/gestione di distributori meccanici di gadget e simili nonché di articoli, macchinari, attrezzature, prodotti ad essi collegati nonché tutte le attrezzature conosciute come piccoli amusement (giostrine/dondolanti/ecc...), o altri imprenditori pubblici o privati che per l'attività concretamente svolta e per l'esperienza acquisita possono contribuire, ad insindacabile giudizio dell'assemblea, alla più proficua realizzazione degli scopi dell'associazione.

5.3. Possono entrare a far parte dell'associazione gli imprenditori esercenti l'attività di cui al precedente punto che non eccedono i limiti dimensionali della piccola media impresa.

5.4. I soggetti che intendono entrare a far parte dell'associazione devono rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo. Nella domanda dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente Statuto e di accettarle integralmente.

5.5. L'accoglimento della domanda dei nuovi associati dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta (meta più uno). Il rifiuto di ammissione non deve essere motivato e non è soggetto a reclamo o ad impugnativa. In caso di rigetto, l'aspirante potrà ripresentare la domanda non prima di 6 mesi dalla delibera che rifiuta l'ammissione.

5.6. Il nuovo associato, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, deve versare il contributo iniziale di partecipazione al fondo dell'associazione nella misura e secondo le modalità previste nel successivo art.7

6. RECESSO/ESCLUSIONE

6.1. E' ammesso il recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC dell'associazione al Consiglio Direttivo e diviene efficace trenta giorni dopo la ricezione.

6.2. L'esclusione può essere deliberata nei confronti dell'associato che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione o che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione o che si sia reso inadempiente alle

obbligazioni derivanti dal presente contratto o quelle assunte per suo conto dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta (metà più uno).

6.3. In caso di recesso o di esclusione l'associato non ha diritto alla liquidazione della quota di partecipazione.

7. FONDO ASSOCIAZIONE, CONTRIBUTI INIZIALI, PERIODICI E STRAORDINARI CORRISPETTIVI.

7.1. Il fondo dell'associazione è costituito dalle somme che vengono versate **annualmente** dagli associati e tale somma è fissata in euro **400,00** (quattrocento/00) da versarsi entro il 31 gennaio di ogni anno ad eccezione del versamento "una tantum" in fase di costituzione quale contributo iniziale al fondo consortile.

7.2. I soci fondatori, al momento della costituzione versano, una quota "**una tantum**" di euro **1.500,00** (millecinquecento) quale contributo iniziale al fondo dell'associazione.

7.3. Per i nuovi associati il contributo iniziale può essere annualmente adeguato dal Consiglio Direttivo.

7.4. Oltre al contributo iniziale, ciascun associato deve contribuire alle spese dell'associazione mediante un contributo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo, in misura proporzionale all'utilizzazione del servizio da parte di ciascun associato.

7.5. L'assemblea potrà deliberare altresì contributi straordinari in misura uguale per tutti ove il fondo dell'associazione divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi del contratto.

7.6. Il singolo associato dovrà altresì rimborsare l'associazione per le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.

8. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo (composto da cinque a sette membri);
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il Revisore dei Conti.

9. ASSEMBLEA

9.1. L'assemblea è costituita da tutti gli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Non vi è limite al numero di deleghe che possono essere conferite ad un associato.

9.2. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei presenti ad eccezione delle materie per le quali il presente statuto dispone diversamente.

9.3. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto in apposito libro di cui gli associati possono

prendere visione ed ottenere estratti.

9.4. L'assemblea è competente ad eleggere il Consiglio Direttivo;

a) il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice-Presidente e il Revisore dei Conti;

b) Il Consiglio Direttivo determina la gestione economica dell'associazione

c) il bilancio viene redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea degli associati;

d) Il Consiglio Direttivo potrà aggiornare il contributo iniziale previsto nel precedente art.7;

e) Il Consiglio Direttivo emana le direttive al Presidente per un migliore raggiungimento degli scopi;

f) Il Consiglio Direttivo nomina i liquidatori determinandone i poteri;

g) L'assemblea dei soci delibera le modifiche del presente statuto con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

9.5 All'assemblea si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile che disciplinano l'Assemblea delle società a responsabilità limitata.

10. CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da tre a sette membri che non devono essere propriamente degli associati ma anche degli esperti/collaboratori esterni.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere scelti anche tra persone che non siano né legali rappresentanti né titolari di imprese aderenti all'associazione.

10.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e possono essere rieletti.

10.3 Il Consiglio direttivo è competente a:

a) predisporre il bilancio;

b) determinare la misura della quota annuale ed aggiornare la misura del contributo iniziale in conformità alle disposizioni del presente statuto;

c) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, salvo quelli riservati per legge o per disposizione del presente statuto alla competenza di altri organi.

10.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per la predisposizione del bilancio ed ogni qualvolta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta esplicita richiesta da parte di uno degli associati.

Il Consiglio Direttivo viene convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o PEC al domicilio dei consiglieri, con un preavviso non inferiore a tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

10.5 Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della

maggioranza assoluta (metà più uno) dei propri membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11. PRESIDENTE

11.1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni, anch'esso è rieleggibile.

11.2. Al Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale dell'associazione.

Egli, in particolare, è competente a:

a) nominare avvocati nei giudizi attivi e passivi di cui l'associazione è parte;

b) rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro, da chiunque ed a qualsiasi titolo, versate all'associazione;

c) a svolgere tutte le attività necessarie all'associazione per accendere e intrattenere rapporti sia attivi che passivi di qualsiasi tipo con gli Istituti di Credito.

d) convocare e presiedere le assemblee e le riunioni del Consiglio direttivo;

e) dare disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli organi dell'associazione;

f) eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo;

g) vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri dell'associazione;

11.3 In caso di assenza o di impedimenti del Presidente le sue funzioni potranno essere esercitate da un Vice Presidente, nominato all'uopo dall'Assemblea dell'associazione, la cui firma fa fede nei confronti di chiunque, nell'assenza o nell'impedimento del Presidente.

11.4 Al Presidente, al Vice Presidente nonché ai membri del Consiglio direttivo, oltre che al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro mandato, potranno essere attribuiti compensi in denaro o in natura, da stabilirsi da parte dell'assemblea dei soci, nonché una indennità di fine mandato nella misura massima di un quarto del compenso annuale stesso, eventualmente accantonabile in tutto o in parte, presso una compagnia di assicurazione o altro istituto.

12. COLLEGIO DEI REVISORI

12.1 L'assemblea potrà nominare un collegio dei revisori composto da tre membri.

13. BILANCIO

13.1. Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo predisporrà un bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 28 febbraio.

14. MODIFICHE DELLO STATUTO

14.1. Per le modifiche del presente statuto l'Assemblea dei soci delibera con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

15. SCIoglimento

15.1. In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

15.2. Le attività residue dopo l'estinzione di tutte le passività saranno divise tra gli associati in parti uguali.

16. MEDIAZIONE E CLAUSOLA ARBITRALE

16.1. Eventuali controversie tra gli associati o tra questi e l'associazione, concernenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto dovranno preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione amichevole in base al Regolamento della Camera di Commercio di Roma Il regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura. La sede della mediazione sarà a Roma - Via Taranto, 21.

Qualora non sia stata risolta entro il termine di 120 giorni dal deposito dell'istanza di mediazione, la controversia sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre persone nominate, su istanza della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma.

Qualora, per qualsiasi motivo, venissero a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, alla loro sostituzione provvederà il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma.

Gli arbitri formeranno la loro determinazione secondo il diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.

17. NORME DI RINVIO

17.1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme di legge in materia e in subordine agli usi e consuetudini locali.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma (RM) il 29.10.2021

PRESIDENTE:



VICE PRESIDENTE:



SEGRETARIO:

